



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROCEDURA n. 01/12

Cod. Identificativo  
CIG 3841757E27

FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

		€ (oltre IVA)
a)	<b>Importo contrattuale complessivo presunto</b>	<b>132.415,59</b>
b)	Costo relativo alla sicurezza non soggetto a ribasso. La valutazione dell'esistenza di interferenze ai sensi dell'articolo 26, c. 3 del D.Lgs 81/08 come da documento unico di valutazione dei rischi - DUVRI - allegato al presente Capitolato ha determinato gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di fianco precisata	0,00
Totale (a+b)		<b>132.415,59</b>



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROCEDURA n. 01/12

Cod. Identificativo  
CIG 3841757E27

**- CAPO I -  
NORME GENERALI DI CONTRATTO**

**ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente capitolato disciplina il rapporto contrattuale, tra la società Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano S.p.A. - nel seguito per brevità denominata G.A.I.A. S.p.A. ovvero stazione appaltante - e la ditta che risulterà aggiudicataria - nel seguito per brevità denominata concorrente ovvero appaltatore - avente ad oggetto la fornitura triennale in somministrazione dei dispositivi di protezione individuale forniti ai dipendenti che operano negli impianti costituenti il Sistema Integrato di Gestione dei Rifiuti della provincia di Asti, nonché di tutto quanto indicato dal successivo articolo 18, per i quantitativi evidenziati nelle tabelle riepilogative allegate al presente capitolato quale parte integrante ed indivisibile, costituenti lotto unico di gara.

Il prezzo offerto si intende franco luoghi di destino e comprensivo di tutti gli oneri.

Sono compresi nell'appalto, oltre alla fornitura vera e propria, anche il trasporto, l'imballaggio, il facchinaggio, il carico e lo scarico a destinazione, nonché qualsiasi altro onere o spesa relativa alla fornitura dei prodotti elencati nell'Allegato Tecnico, che devono essere integri e privi di ogni difetto.

Sono inoltre compresi, con spese a totale carico della ditta aggiudicataria, i corsi annuali, da tenersi c/o il Polo di trattamento RSU, relativi all'utilizzo dei DPI di terza categoria come definito dal D.Lgs. 81/2008 art. 77, comma 5, lettere a) e b).

**ART. 2 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - IMPORTO A BASE DI GARA - IMPORTO CONTRATTUALE**

La gara verrà esperita con la forma della procedura aperta ai sensi dell'art 55 D.Lgs. 163/06 da aggiudicare secondo quanto stabilito dall'art. 82 del decreto citato e cioè unicamente a favore del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale, così come indicato nel disciplinare di gara.

L'importo contrattuale indicato pari a € 132.415,59 oltre IVA di legge è da considerarsi di massima in quanto determinato sulla base dell'attuale fabbisogno della stazione appaltante, che potrebbe subire variazioni nel corso di validità del contratto di appalto, nonché sul prezzo attuale del bene fornito.

Detto importo è stato stimato con riferimento alla data di invio del bando di gara alla G.U.R.I. come previsto dall'art. 66, c.1 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, GAIA SpA, per la gara d'appalto in oggetto, non ha redatto uno specifico DUVRI (Documento di valutazione dei rischi da interferenza) in quanto essendo una mera fornitura senza installazione, non esistono rischi da interferenza. Tuttavia tale documento potrà essere redatto dallo stesso committente, anche su richiesta dell'appaltatore, in caso di modifiche tecniche, logistiche organizzative che possano incidere sulle modalità organizzative.

Il presente contratto è da intendersi "aperto" in relazione alla quantità dei beni oggetto della fornitura, pertanto, il fornitore deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi dell'art. 1329 e 1331 del C.C.

**ART. 3 - RAPPRESENTANZA DELLE PARTI**

I rapporti tra l'Appaltatore e G.A.I.A. S.p.A. saranno tenuti, per quanto riguarda quest'ultima, dal responsabile della Gestione Impianti ovvero da suo incaricato, attraverso il quale G.A.I.A. S.p.A. effettuerà e riceverà tutte le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal presente capitolato, salva diversa disposizione dello stesso.

L'Appaltatore indicherà a G.A.I.A. S.p.A. il proprio ufficio ed il nominativo del soggetto ad esso preposto, al quale saranno inoltrati gli ordini e le comunicazioni previsti dal presente capitolato.

In ogni caso, l'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale G.A.I.A. S.p.A. possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale e dovrà fornire un numero di fax e un indirizzo mail a cui inviare tutte le comunicazioni.

**ART. 4 - CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo della fornitura oggetto del presente capitolato, è quello risultante dagli atti di gara e cioè il prezzo più basso, determinato tramite ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario rispetto al prezzo posto a base di gara.

Non saranno prese in considerazione offerte in aumento.



## CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROCEDURA n. 01/12

Cod. Identificativo  
CIG 3841757E27

Con il corrispettivo di cui sopra, variabile esclusivamente in funzione di quanto indicato al successivo art. 8.2, si intendono interamente compensati da G.A.I.A. S.p.A. tutti i servizi e le spese necessari per la perfetta esecuzione del contratto di appalto, qualsiasi onere – espresso e non – previsto dal presente capitolato inerente e conseguente la fornitura di che trattasi.

Oltre a quanto previsto nel comma precedente, l'appaltatore non potrà richiedere nessun pagamento alla società G.A.I.A. S.p.A., nemmeno a titolo di rimborso spese, se non nei casi espressamente previsti dal presente capitolato.

### ART. 5 – DURATA

L'appalto oggetto del presente capitolato avrà durata complessiva pari a trentasei mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto d'appalto.

La Stazione appaltante si riserva di esercitare, secondo quanto previsto dall'art. 125, comma 10, lettera c) del Codice dei contratti pubblici, la facoltà di prorogare il contratto alle stesse condizioni e prezzi, previo avviso da comunicarsi per iscritto alla Ditta aggiudicataria entro la scadenza del termine.

In conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 12 del richiamato D.Lgs 163/06, la stazione appaltante può inoltre, per comprovati motivi di estrema urgenza, anticipare l'esecuzione del contratto prima della sua formale sottoscrizione.

È vietato ed escluso il rinnovo tacito del contratto: i contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.

### ART. 6 – GARANZIE

A garanzia degli impegni assunti, l'Appaltatore dovrà costituire una cauzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

### ART. 7 - SUBAPPALTO

L'eventuale subappalto è regolato dagli artt. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e 170 del DPR 207/10.

Nel rispetto della normativa vigente, l'appaltatore potrà concedere in subappalto una quota non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

A tal fine, ai sensi dell'art. 118, c. 2 del D.Lgs. 163/06, i concorrenti sono tenuti ad indicare nell'offerta le parti della fornitura che intendano eventualmente subappaltare a terzi, fermo restando che la relativa autorizzazione sarà concessa da G.A.I.A. S.p.A. ove sussistano tutti i presupposti tassativamente indicati dall'art. 118 D.Lgs. citato.

L'indicazione di cui sopra lascia impregiudicata la responsabilità del prestatore principale.

Ove i concorrenti non indichino, in sede di offerta, la quota di fornitura che intendono eventualmente subappaltare la mancanza della prescritta dichiarazione comporta l'impossibilità, per l'appaltatore, di ricorrere al subappalto e conseguentemente l'obbligo di portare a termine in proprio tutte le prestazioni appaltate, nonché, per G.A.I.A. S.p.A. l'inibizione assoluta a concedere successivamente l'autorizzazione a subappaltare.

I pagamenti a favore dei subappaltatori resteranno a carico dell'appaltatore; è fatto obbligo agli appaltatori di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In mancanza della trasmissione di tali documenti G.A.I.A. S.p.A. potrà sospendere il pagamento dei canoni mensili fino a quando l'appaltatore non dia prova di aver ottemperato agli obblighi di cui al comma 3 dell'art. 118 citato.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

### ART. 8 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

#### 8.1 ORDINATIVO DI FORNITURA

L'appaltatore dovrà essere in grado di effettuare le consegne di materiale, a proprio rischio e spesa di qualunque natura, presso i luoghi indicati nell'ordinativo di fornitura, nei termini stabiliti dalla società committente secondo quanto previsto dal successivo articolo 19.

In ogni ordinativo sarà indicato il tipo ed il quantitativo di DPI da fornire, nell'ambito delle tipologie e quantità previste dal contratto; sarà inoltre indicato il prezzo iniziale di riferimento e lo sconto percentuale da praticare.



## 8.2 EMISSIONE DELLA FATTURA

L'emissione della fattura da parte dell'appaltatore non potrà avvenire prima che l'appaltatore abbia consegnato i prodotti relativi a ciascun ordine.

Al pagamento della fattura, che dovrà pervenire presso l'Ufficio Protocollo di G.A.I.A. S.p.A., via Brofferio n. 48, 14100 Asti, e riportare il relativo codice CIG, si procederà nel rispetto delle disposizioni di legge: la liquidazione della/e fattura/e è subordinata al regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta fornitrice, nonché alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva accertata mediante acquisizione del DURC.

In caso di ritardo dei pagamenti la ditta fornitrice avrà diritto esclusivamente agli interessi di mora misurati al tasso legale ex art. 1284 c.c.

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i., il pagamento sarà eseguito previo esito positivo dei controlli effettuati.

## 8.3 REVISIONE PREZZI

Il corrispettivo risultante dagli esiti di gara si intende immodificabile nel primo anno di validità del contratto.

A far data dall'inizio del secondo anno e per gli anni successivi di validità del contratto, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 12/4/2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici), qualora il prezzo pattuito si discosti da quello risultante dall'applicazione dei costi standardizzati elaborati dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del citato D.lgs. n.163/2006, il corrispettivo contrattuale su richiesta della ditta aggiudicataria dovrà essere sottoposto a revisione entro il mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli elenchi dei costi standardizzati su indicati, sempre che tale pubblicazione avvenga entro la durata del contratto.

In assenza di pubblicazione dei dati orientativi sopra richiamati, detto corrispettivo potrà essere soggetto ad adeguamento solo a far data dall'inizio del secondo anno e degli anni successivi di validità del contratto in misura corrispondente alle variazioni che si siano verificate nel costo della mano d'opera.

La richiesta di adeguamento dovrà essere rivolta alla stazione appaltante mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli elenchi dei prezzi rilevati ai sensi del predetto art. 7 del D.Lgs. 163/06. Ogni onere probatorio e documentale è posto a carico dell'appaltatore.

Le disposizioni del presente articolo escludono l'applicabilità dell'articolo 1664 del Codice Civile nonché ogni altra norma in materia di revisione dei prezzi.

## 8.4 RIFERIMENTO FATTURE – RITENUTA EX ART. 4 DPR 207/10

I quantitativi indicati nelle fatture emesse dall'appaltatore devono essere conformi a quanto riportato sui documenti di trasporto.

Per fatture non conformi G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere il pagamento sino a rettifica delle medesime.

Ai sensi dell'articolo 4 del DPR 207/2010, in occasione di ciascun pagamento in acconto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di GAIA SpA del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

## 8.5 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante

Il Fornitore è tenuto a comunicare a GAIA SpA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge citata entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, pena l'impossibilità di procedere al pagamento, nonché la segnalazione alla competente autorità per l'applicazione delle relative sanzioni.

Il Fornitore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della L. 136/10, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.



L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Asti della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si impegna inoltre ad inserire nell'eventuale contratto tra appaltatore e subappaltatore/ subcontraente la seguente clausola:

“Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari - 1.L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con GAIA SpA identificato con il CIG n. ...., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2.L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione a GAIA SpA della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3.L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto a GAIA SpA”

### ART. 9 - VARIAZIONI NELLA QUANTITÀ

G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di apportare modifiche quantitative all'oggetto del contratto in quanto la quantità indicata è presunta e variabile in funzione delle reali necessità della stazione appaltante.

Fatto salvo quanto sopra le varianti sono disciplinate dall'articolo 311 del DPR 207/2010.

### ART. 10 - PENALITÀ

L'appaltatore, nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti la fornitura stessa.

Ove non attenda agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente Capitolato, è tenuto al pagamento di una penalità commisurata alla gravità della violazione.

In particolare è specificatamente stabilita l'applicazione delle penali sotto specificate:

1. per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato per la consegna dei beni oggetto della fornitura è specificatamente stabilita una penale pari a 150,00 €, salve comprovate cause di forza maggiore, per un totale di giorni 5; decorso il sesto giorno senza che la prestazione sia stata eseguita, questa verrà considerata come mai avvenuta e, dal giorno successivo, oltre la somma per il ritardo sarà dovuta una somma pari al 10% dell'ammontare dell'importo dell'ordine - al netto dell'IVA - a titolo di mancato adempimento;

2. per ciascuna anomalia riscontrata nelle modalità di consegna dei DPI sarà applicata una penale pari a 100,00 €;

Decorsi 15 (quindici) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di consegna stabilito al successivo articolo 19 G.A.I.A. S.p.A., ha facoltà di risolvere il contratto di fornitura con semplice preavviso, ex art. 1456 C.C., che sarà inviato alla controparte con lettera raccomandata A.R. e ad incamerare a titolo di penale il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Resta fermo il diritto per G.A.I.A. S.p.A., di acquistare presso altre Ditte i prodotti di che trattasi a danno del fornitore inadempiente. In tal caso, sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere e danno comunque derivanti a G.A.I.A. S.p.A. resterà a carico della ditta inadempiente.

Nei casi previsti nei precitati punti, la Stazione Appaltante procederà a formulare contestazione dell'inadempienza a mezzo lettera Raccomandata A.R. assegnando all'appaltatore un termine di 15 giorni naturali e consecutivi, per la presentazione delle proprie controdeduzioni; entro i successivi 45 giorni dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni, la Stazione Appaltante adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione all'appaltatore a mezzo lettera Raccomandata A.R.

L'applicazione della penalità sarà indipendente dai diritti spettanti alla Stazione Appaltante per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

In caso di applicazione della penale, la stessa verrà portata direttamente in detrazione sulla fattura successiva all'irrogazione della penale stessa, fermo restando l'obbligo, in tal caso, da parte dell'appaltatore di emettere nota di credito di pari importo ai fini contabili e fiscali.

Qualora la Ditta Appaltatrice non emetta la nota di credito predetta, la Stazione Appaltante procederà al recupero della penalità applicata mediante escussione della garanzia prestata.



## **ART. 11 - RIFUSIONE DANNI E SPESE**

Oltre che per il pagamento delle relative penali previste in altro articolo del presente capitolato, la stazione appaltante potrà effettuare appositi prelievi dal deposito cauzionale, ove previsto, ovvero trattenute sui pagamenti dovuti alla ditta appaltatrice, per far fronte ad ogni danno che potrà essergli derivato da inadempimento degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, nonché ad eventuali maggiori costi della fornitura fatta eseguire da terzi nell'ipotesi di cui all'articolo 12 "Risoluzione del contratto".

## **ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO – CLAUSOLE DELL'IMPRESA**

### **12.1 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

G.A.I.A. S.p.A. si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte della Ditta aggiudicataria alle clausole contrattuali ed in particolare a quelle di cui al successivo articolo "Rispetto delle norme delle disposizioni in materia infortunistica e sociale trattamento normativo e retribuzione dei lavoratori".

Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con automatico incameramento della cauzione:

- qualora si verifichi la cessione e qualsiasi altra forma di subappalto, anche parziale della fornitura, non autorizzata preventivamente dalla stazione appaltante;
- per abbandono dell'appalto salvo che per cause di forza maggiore;
- per cessazione dell'azienda o di un ramo dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico della ditta aggiudicataria.
- in tutti i casi in cui, ai sensi dell'art. 3, comma 8 legge n.136/2010, le transazioni finanziarie afferenti il contratto di appalto vengono eseguite senza avvalersi di conti correnti dedicati aperti presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma, la stazione appaltante – senza diritto di preventiva costituzione in mora dell'aggiudicatario – dichiarerà risolto di diritto il contratto con proprio provvedimento, dandone semplice comunicazione all'aggiudicatario e provvedendo come meglio crederà per la continuazione dell'appalto della fornitura, con l'obbligo per l'appaltatore decaduto di risarcire alla stazione appaltante stessa i danni economici subiti e conseguenti.

In particolare all'appaltatore decaduto saranno addebitate le spese sostenute in più dalla stazione appaltante (rispetto a quelle previste nel contratto risolto) per effetto dell'affidamento della fornitura ad altra ditta nonché le spese di gara relative al nuovo contratto.

Le somme dovute alla stazione appaltante a titolo di risarcimento danni a seguito risoluzione del contratto sono trattenute dalla stazione appaltante stessa da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria.

### **12.2 - ESECUZIONE D'UFFICIO**

G.A.I.A. S.p.A. si riserva di provvedere d'ufficio totalmente o parzialmente alla fornitura del prodotto oggetto del presente Capitolato a mezzo di altro soggetto, qualora le inadempienze contrattuali dell'appaltatore costituiscano impedimento al regolare svolgimento delle sue attività, addebitando l'eventuale maggiore prezzo all'appaltatore e fatto salvo l'applicazione delle penali maturate e l'addebito dei maggiori oneri.

### **12.3 - CLAUSOLE DELL'IMPRESA**

Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita dell'impresa appaltatrice; inoltre, qualunque clausola apposte dall'impresa stessa sulle sue fatture, note, corrispondenza o aggiunta da questa sull'ordine, dovrà ritenersi come non scritta.

## **ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI**

Fatto salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata alla stazione appaltante debitrice, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.

Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art. 117.



## **ART. 14 - OPERAZIONI STRAORDINARIE DI IMPRESA - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

### **14.1 - DEFINIZIONE DI OPERAZIONI STRAORDINARIE**

Ai fini di quanto disciplinato dal presente Capitolato si considerano straordinarie le seguenti operazioni effettuate dall'appaltatore:

- a - cessione o affitto di azienda
- b - trasformazione, fusione o scissione di società
- c - cambiamento di ragione sociale.

### **14.2 - ADEMPIMENTI NEL CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE**

Le cessioni o affitti di azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione societaria, nonché i cambiamenti di ragione sociale hanno effetto nei confronti di G.A.I.A. S.p.A., esclusivamente nel caso in cui il cessionario, l'affittuario, ovvero il Soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione, scissione o dall'avvenuto cambiamento di ragione sociale, abbia proceduto nei confronti di G.A.I.A. S.p.A.:

- a) ad inviare formale comunicazione con la quale si informa dell'avvenuta operazione straordinaria, dell'impegno a voler subentrare nella fornitura oggetto del presente Capitolato ed accettare, conseguentemente, tutte le condizioni che disciplinano la fornitura medesima;
- b) a rilasciare apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e/o da altro soggetto in grado di impegnare la ditta verso terzi, di assenza di cause di esclusione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni in capo al soggetto risultante dalle operazioni straordinarie almeno 45 giorni prima dell'efficacia dell'operazione straordinaria;
- c) ad inviare il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese del Soggetto risultante dalle operazioni straordinarie di cui al presente articolo;
- d) ad inviare gli atti comprovanti le operazioni di cessione o affitto di azienda, trasformazione, fusione e scissione societaria, nonché i cambiamenti di ragione sociale;
- e) a provvedere alla costituzione di una nuova garanzia fidejussoria secondo le modalità indicate all'articolo 5.2 del presente Capitolato;
- f) a comunicare i nominativi dei nuovi Responsabili della fornitura, di cui all'articolo 3 del presente Capitolato.

### **14.3 - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO**

Nel caso in cui intervengano le operazioni straordinarie di cui al precedente punto 14.1, il contratto di fornitura, fatto salvo l'obbligo dell'appaltatore di procedere alle comunicazioni di cui al punto 14.2 continua automaticamente a produrre i suoi effetti, fatto salvo:

- 1) il buon esito della certificazione prefettizia antimafia richiesta da G.A.I.A. S.p.A. con riferimento al cessionario, all'affittuario, ovvero al Soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione;
- 2) il buon esito delle verifiche relative alla dichiarazione di cui al precedente punto 14.2, lett.b)
- 3) quanto previsto al successivo punto 14.4 del presente Capitolato.

### **14.4 - RECESSO DEL TERZO CONTRAENTE**

Nel caso di operazioni straordinarie di cui al precedente punto 14.1, G.A.I.A. S.p.A. si riserva di recedere dal contratto di fornitura oggetto del presente capitolato entro sei mesi dalla notizia dell'avvenuta cessione, affitto, trasformazione, fusione, scissione o cambiamento della ragione sociale, senza che nulla sia dovuto al Soggetto risultante da una delle operazioni di cui al punto 14.1.

### **14.5 - FALLIMENTO**

In caso di fallimento dell'appaltatore, l'affidamento s'intenderà senz'altro revocato e la società G.A.I.A. S.p.A. provvederà a termini di legge.

## **ART. 15 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto verrà stipulato - non prima di 35 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva - in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.

In caso di mancata stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario entro il termine fissato, G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di procedere ad un nuovo affidamento a spese dell'aggiudicatario stesso il quale perderà la somma depositata a titolo di deposito cauzionale.

Tutte le spese (diritti di rogito, imposta di registro, bolli ecc.), imposte e tasse, compresi i diritti di segreteria, inerenti e/o conseguenti la stipulazione del contratto sono a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore.

**ART. 16 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO**

L'Impresa aggiudicataria si intende vincolata con la sottoscrizione dell'offerta; G.A.I.A. S.p.A. sarà invece impegnata soltanto dalla data di stipula del Contratto di Appalto ai sensi della vigente legislazione.

**ART. 17 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.**

Ove le controversie che dovessero derivare dall'esecuzione del contratto non sia risolte mediante transazione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) la definizione delle stesse è devoluta al Foro di Asti.

**- CAPO II -  
PRESCRIZIONI TECNICHE****ART. 18 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DPI**

I D.P.I. dovranno rispondere a tutte le norme di legge in materia, ovvero il D.Lgs. n. 81/08, il D.Lgs. n. 475/92, nonché i disposti del D.P.R. n. 224/88 in materia di responsabilità da prodotti difettosi.

In particolare dovranno esser forniti i seguenti prodotti, nelle quantità **indicative** riportate nella seguente tabella:

	descrizione articolo	n/anno
A)	Tuta in tyvek tipo A	250
B)	Tuta in tyvek tipo B	420
C)	mascherina facciale filtrante FFP1	4.300
D)	mascherina facciale filtrante FFP3	4.050
E)	semi maschera (musetto) e filtri	40 + 80
F)	guanti in maglia	530
G)	guanti in gomma	1.790
H)	Guanti per operatori	1.020
I)	guanti in nitrile	170
J)	Elmetto	23
K)	tappi auricolari usa-e-getta	1.900
L)	Archetti	5
	tappi auricolari usa-e-getta per archetto	200
M)	Occhiali	126
N)	scarpa antinfortunistica	114
O)	scarpa antinfortunistica alta	30
P)	scarpa antinfortunistica per ecostazioni	4
Q)	stivale di sicurezza	5

**A) Tuta in tyvek tipo A**

La tuta protettiva in tyvek deve essere intera, dotata di cappuccio e di elastico ai polsi, alle caviglie, al collo e in vita.

Deve seguire i requisiti per indumenti di protezione individuale di categoria III, in conformità alla legislazione europea e deve essere conforme alla norma EN 467, garantendo protezione durante la manipolazione di sostanze chimiche conosciute (classe 1000); deve assicurare livelli di prestazione conforme ai requisiti del tipo 5 - A tenuta di particelle, secondo la EN ISO 13982-1 e del tipo 6 - A limitata tenuta di schizzi di liquidi, secondo la EN 13034. La tuta deve essere trattata antistaticamente ed offrire una protezione elettrostatica in conformità con la norma EN 1149-1.

La resistenza delle giunzioni (ISO 5082/A2) deve essere maggiore di 125 N.

Le marcature e istruzioni d'uso devono essere conformi alla UNI EN 340:2004, in cui viene riportato il codice dell'ente certificatore relativo alle prove di tipo e ai controlli qualità effettuati.

Ogni completo deve essere confezionato singolarmente.

**B) Tuta in tyvek tipo B**

La tuta protettiva in tyvek deve avere le stesse caratteristiche della tuta tipo A.  
In più deve soddisfare i seguenti requisiti:

Resistenza alla penetrazione di liquidi (EN ISO 6530)		
Sostanza chimica	Indice di penetrazione Classe EN*	Indice di repellenza Classe EN*
Acido solforico (30%)	3 su 3	3 su 3
Idrossido di sodio (10%)	3 su 3	3 su 3

\*Conformemente a EN 14325:2004

**C) Maschera facciale filtrante FFP1**

La maschera facciale filtrante, appartenendo come tutti i dispositivi di protezione per le vie respiratorie alla III categoria, deve soddisfarne tutti i requisiti.

La maschera dovrà essere classificata FFP1 in base alla norma EN 149 per essere utilizzata per la protezione da polveri fini non tossiche ed aerosol a base acquosa ed oleosa in concentrazioni fino a 4xTLV o 4xAPF. Ogni maschera deve essere imbustata singolarmente; piegando la mascherina e riponendola nell'involucro in plastica originale deve essere possibile una comoda conservazione anche in tasca, senza che la forma stessa venga deformata impedendone l'utilizzo successivo.

**D) Maschera facciale filtrante FFP3**

La maschera facciale filtrante, appartenendo come tutti i dispositivi di protezione per le vie respiratorie alla III categoria, deve soddisfarne tutti i requisiti.

La maschera dovrà essere classificata FFP3 in base alla norma EN 149 per essere utilizzata come protezione contro gli aerosol sia solidi che liquidi, in modo tale da essere adatta contro gli inquinanti tossici fino a 30 □ TLV. Ogni maschera deve essere imbustata singolarmente; piegando la mascherina e riponendola nell'involucro in plastica originale deve essere possibile una comoda conservazione anche in tasca, senza che la forma stessa venga deformata impedendone l'utilizzo successivo.

**E) Semi maschera**

La semimaschera deve avere musetto ipoallergico con valvola di espirazione centrale e due filtri laterali sostituibili. La maschera deve essere dotata di comoda bardatura e facile chiusura della fibbia, deve essere conforme alla norma UNI EN 140. I filtri devono essere ABEK 1 conformi alla norma UNI EN 141, 143.

**F) Guanti in maglia**

Il guanto deve essere conforme alla norma EN 420; deve essere realizzato in fibra DYNEEMA®, garantire come minimo i seguenti livelli di protezione secondo la norma EN 388: 2 abrasione, 3 taglio, 3 strappo, 3 perforazione. Il palmo e le dita devono essere rivestite in poliuretano. Il guanto deve garantire un ottimo livello di destrezza.

**G) Guanti in gomma**

Il guanto deve essere conforme alla norma EN 420; deve essere in lattice naturale pesante con interno floccato in cotone e garantire un ottimo livello di destrezza; deve garantire come minimo i seguenti livelli di protezione: secondo la norma EN 388: 4 abrasione, 1 taglio, 2 strappo, 0 perforazione; secondo la norma EN 374-3:6,4,6,6;

**H) Guanti per operatori**

Il guanto deve essere conforme alla norma EN 420; deve garantire come minimo i seguenti livelli di protezione: EN 388: 3 abrasione, 2 taglio, 2 strappo, 1 perforazione.

Il guanto viene utilizzato dagli operatori sovente a contatto con polvere, rifiuti anche umidi e possibili agenti chimici e biologici (no pelle crosta). Ai sensi della norma EN 374 il guanto deve essere contrassegnato dal pittogramma "Bassa resistenza ai prodotti chimici" o "Impermeabilità".

Deve avere caratteristiche di buona destrezza e impermeabilità garantita anche sul dorso (no dorso areato).

Ai sensi della norma EN 374 il guanto deve essere contrassegnato dal pittogramma "Bassa resistenza ai prodotti chimici" o "Impermeabilità".



### I) Guanti in nitrile

Il guanto deve essere conforme alla norma EN 420; deve garantire come minimo i seguenti livelli di protezione: EN 388: 3 abrasione, 2 taglio, 2 strappo, 1 perforazione. Ai sensi della norma EN 374 il guanto deve essere contrassegnato dal pittogramma "resistenza ai prodotti chimici".

Deve inoltre soddisfare le seguenti caratteristiche: destrezza notevole, adatto alla movimentazione abrasiva di pezzi unti e grassi, completamente spalmato in nitrile su supporto in jersey di cotone, polsino in maglia.

### J) Elmetto

L'elmetto deve essere realizzato con calotta in polietilene alta densità trattata anti-UV e bardatura in polietilene bassa densità, con frontalino antisudore. Deve essere preferibilmente di colore giallo e peso inferiore a 330 g. Deve essere dotato di bardatura con 6 punti di sospensione regolabile ad intervalli di 2 mm e fascia elastica sottogola. Deve essere conforme alla norma EN 397 e soddisfare le seguenti caratteristiche:

- 1) assorbimento agli urti
- 2) resistenza alla perforazione
- 3) resistenza alla pioggia ed alla luce solare
- 4) ininfiammabilità
- 5) proprietà dielettriche (tensione di perforazione non inferiore a 10 kV).

### K) Tappi auricolari usa e getta

Gli inserti auricolari devono essere conformi alla norma EN 352.2, realizzati in soffice espanso polimerico, facili da modellare a lenta espansione per un facile inserimento. Non devono provocare irritazioni, essere resistenti all'umidità e non infiammabili. Devono soddisfare i seguenti requisiti minimi di attenuazione in dB: H=30; M=24; L=22.

### L) Archetti e ricariche

Il protettore auricolare e le ricariche devono essere conformi alla norma EN 352.2; l'archetto deve permettere la massima libertà di posizionamento senza compromettere l'interazione con altri dispositivi di protezione personale. Gli inserti devono essere dielettrici ed ipoallergenici e soddisfare i seguenti requisiti minimi di attenuazione in dB: H=30; M=23; L=22.

### M) Occhiali

Gli occhiali di protezione da indossare sul lavoro dovranno essere conformi alla norma EN 166, perfettamente trasparenti, con classe ottica 1 e saranno marcati per la resistenza all'impatto "FT".

Gli occhiali dovranno essere il più possibile aderenti al viso di chi li indossa.

### N) Scarpe antinfortunistiche

La scarpa deve avere le seguenti caratteristiche:

- essere bassa in pelle fiore e nabuk naturale
- suoletta antiperforazione in fibre tessili, 100% superficie protetta, metal free
- fodera traspirante 3D alveolare
- suola PU/TPU a densità differenziata
- sottopiede amovibile con cellula di Gel in PE addizionato EVA
- linguetta a soffietto antipolvere
- puntale in alluminio leggero, areato, impermeabile, traspirante
- misure dalla 36 alla 47
- coefficiente antiscivolo 0.19 - 0.33
- conforme alla norma EN ISO 20345 con categoria almeno S2

### O) Scarpe antinfortunistiche alte

La scarpa deve avere le seguenti caratteristiche:

- essere alta in pelle fiore e nabuk naturale
- suoletta antiperforazione in fibre tessili, 100% superficie protetta, metal free
- fodera traspirante 3D alveolare
- suola PU/TPU a densità differenziata



- sottopiede amovibile con cellula di Gel in PE addizionato EVA
- linguetta a soffietto antipolvere
- puntale in alluminio leggero, areato, impermeabile, traspirante
- misure dalla 36 alla 47
- coefficiente antiscivolo 0.19 - 0.33
- conforme alla norma EN ISO 20345 con categoria almeno S2

#### **P) Scarpe antinfortunistiche ecostazioni**

La scarpa deve avere le seguenti caratteristiche:

- essere bassa, antistatica, antiolio, antiscivolo
- suola in poliuretano bidensità colore nero
- soletta estraibile, antibatterica ed antistatica
- puntale ed interlamina anti-perforazione non metalli amagnetici
- misure dalla 36 alla 47
- conforme alla norma EN ISO 20345 con categoria S1P

#### **Q) Stivale di sicurezza**

La scarpa deve avere le seguenti caratteristiche:

- puntale acciaio
- antistatico
- intersuola in acciaio
- suola resistente a olio
- misure dalla 35 alla 48
- isolamento da basse temperature

Per i DPI appartenenti alla prima categoria è necessario che essi siano accompagnati dalla dichiarazione di conformità del costruttore, abbiano il marchio CE seguito dalle ultime due cifre dell'anno di fabbricazione e che sia presente la documentazione tecnica di costruzione del fabbricante contenente le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e disinfezione.

Per quelli appartenenti alla seconda categoria deve essere presente, oltre a quanto previsto per quelli di prima categoria, l'attestato di certificazione di un organismo di controllo autorizzato, che viene evidenziato dalla presenza del contrassegno numerico dell'organismo di controllo e certificazione a fianco del marchio CE.

Per quelli di terza categoria deve essere presente, oltre a quanto previsto per la prima e la seconda, la certificazione del sistema di qualità del costruttore e, all'interno di questa, il controllo del prodotto finito.

L'appaltatore, rendendosi garante nei confronti della stazione appaltante, sarà tenuta inoltre all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti che potranno essere emanati durante il periodo contrattuale da parte delle Autorità competenti per la produzione, confezionamento e distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura.

## **ART. 19 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

### **19.1 - CAMPIONI**

Entro 15 gg. solari dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva l'aggiudicataria dovrà consegnare un campione di ogni prodotto. GAIA SpA si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione qualora i prototipi non siano consegnati entro il 10° giorno solare.

La consegna dovrà avvenire, previo accordo con il Settore Gestione Impianti presso il Polo di trattamento Rifiuti sito in Asti, Fraz. Quarto Inf. 273/D

GAIA SpA procederà alla verifica di conformità dei campioni consegnati in relazione sia alle caratteristiche tecniche minime richieste sia alla foggia.

In caso di difformità GAIA SpA richiederà la sostituzione, a parità di prezzo offerto, del campione non conforme che dovrà essere consegnato entro 5 giorni solari dalla ricezione della richiesta. In caso di ulteriore riconsegna di prototipo non conforme GAIA SpA si riserva la facoltà di acquisire il prodotto presso altri fornitori addebitando all'aggiudicataria eventuali maggiori costi.

GAIA SpA si riserva la facoltà di far analizzare presso centri specializzati i campioni presentati al fine di accertare la corrispondenza degli stessi ai requisiti tecnici minimi richiesti.



### 19.2 - CONSEGNA

L'appaltatore dovrà essere in grado di effettuare le consegne di materiale, a proprio rischio e spesa di qualunque natura, presso i luoghi indicati nell'ordinativo di fornitura, nei termini stabiliti dalla società committente secondo quanto previsto nel presente articolo.

Il termine di consegna si intende compiuto quando tutti i beni ordinati sono stati consegnati.

La merce dovrà essere consegnata a seguito dell'emissione del suddetto ordinativo nelle quantità e tipologie descritte nello stesso, ivi compreso il frazionamento ove richiesto, entro sette giorni lavorativi dalla data del suo ricevimento, anche se trasmesso a mezzo fax.

Qualora ciò non sia possibile, il fornitore provvederà a darne tempestiva comunicazione al destinatario e, ove GAIA SpA lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, sufficiente a coprire il fabbisogno necessario fino alla consegna del saldo.

I documenti di trasporto, ai sensi della legislazione vigente, devono obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce;
- data e numero d'ordine;
- numero del lotto di produzione e data di scadenza dei singoli prodotti.

In mancanza di tali dati, qualora la merce venisse respinta, non saranno accettati reclami dalla ditta fornitrice.

Le sedi di consegna dei beni oggetto della fornitura sono le seguenti:

- Asti, presso il Polo di trattamento rifiuti di Loc. Valterza, Fraz. Quarto Inferiore n. 273/D
- San Damiano d'Asti, presso l'impianto di Compostaggio di, Borgata Martinetta n. 100.
- Cerro Tanaro, presso la discarica per rifiuti non pericolosi, Via San rocco n. 40.

### 19.3 - CONTROLLO QUALITATIVO DELLA FORNITURA

La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera l'appaltatore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

La quantità è esclusivamente quella accertata, entro cinque giorni dalla consegna, presso il luogo di destinazione indicato nell'ordine e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dall'appaltatore, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.

G.A.I.A. S.p.A. rifiuterà i prodotti non conformi a quelli aggiudicati. Il rifiuto del prodotto e la conseguente restituzione può verificarsi anche in tempi successivi alla consegna. In tal caso i prodotti (anche se asportati dal loro imballo originario) vengono posti a disposizione dell'appaltatore, che a proprie spese, è tenuto a provvedere al ritiro della merce oggetto di contestazione ed alla sostituzione immediata della stessa con eguale quantità di prodotto idoneo.

In caso di mancata rispondenza di prodotti ai requisiti contrattuali, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

- a) restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati da GAIA SpA, ove ciò non avvenga si applicheranno le penali di cui al precedente articolo 11.
- b) restituire la merce al fornitore senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni;
- c) restituire la merce senza richiederne la sostituzione e senza nulla dovere all'appaltatore, salvo il pagamento degli articoli utilizzati e quindi non restituibili. In tal caso, è facoltà di GAIA SpA rescindere il contratto di fornitura unilateralmente ed incamerare il deposito cauzionale a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Si procederà in modo analogo in caso di deterioramenti dei prodotti per negligenza ed insufficienti imballaggi, od a causa del trasporto o trasferimento fino al magazzino.

### 19.4 - GESTIONE DEI RESI - RITIRO DEI PRODOTTI DA RESTITUIRE O SOSTITUIRE

In tutte le ipotesi di restituzione al fornitore dei prodotti consegnati previste nel presente capitolato (es. difformità di quantità, quantità dell'articolo consegnato superiore alla quantità dell'articolo ordinato, presenza di articoli non ordinati, difformità di qualità (articolo difforme, viziato o difettoso) GAIA SpA metterà a disposizione del fornitore i prodotti da ritirare nelle 24 (ventiquattro) ore successive alla richiesta di ritiro e/o sostituzione degli stessi garantendo il loro deposito presso propri locali per un periodo di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla menzionata richiesta.



Il fornitore dovrà provvedere contestualmente al ritiro dei prodotti da sostituire alla consegna della nuova merce effettivamente ordinata e/o esente da vizi, difformità o difetti.

Ove il deposito si protragga oltre detto periodo, il fornitore non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo per l'eventuale deterioramento dei prodotti.

In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari dalla richiesta di cui sopra GAIA SpA potrà provvedere allo smaltimento dei prodotti in deposito, addebitando le eventuali spese al Fornitore stesso.

Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il fornitore dovrà procedere all'emissione di apposita nota di credito che dovrà riportare chiara indicazione: della relativa fattura, del numero assegnato da GAIA SpA all'ordinativo di fornitura cui la fattura stessa si riferisce e dell'eventuale numero di ordine assegnato dal fornitore.

#### **ART. 20 - ASSISTENZA POST- VENDITA**

Il fornitore si obbliga a garantire un periodo di assistenza postvendita pari a 60 giorni solari consecutivi dalla data di ogni singola consegna.

L'assistenza consiste nell'effettuazione di piccole riparazioni/modifiche sartoriali sui capi consegnati di cui all'art 5 parte I da eseguirsi entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di intervento e senza alcun onere a carico di GAIA SpA

#### **ART. 21 - COPERTURE ASSICURATIVE**

La Ditta aggiudicataria espressamente ed irrevocabilmente, assume:

- 1) ogni responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, al Committente ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto;
- 2) l'obbligo di garantire al Committente il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerli estranei ed indenni di fronte ad azioni o pretese al riguardo;
- 3) ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti di autore. L'Aggiudicatario, di conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti del Committente in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso;
- 4) l'obbligo a tenere indenne il Committente degli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio nonché delle spese e danni a cui gli stessi dovessero essere condannati con sentenza passata in giudicato.

A tal fine è tenuto a presentare al competente ufficio, a seguito della comunicazione di aggiudicazione definitiva della fornitura e comunque prima della stipulazione del contratto, un'apposita polizza assicurativa R.C. con massimali di € 500.000,00 per danni a cose, € 1.000.000,00 per danni a persone prodotte durante l'esecuzione della fornitura, per un'idonea copertura di eventuali danni o incidenti causati o subiti da terzi.

In alternativa alla specifica polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il contratto di fornitura di beni mobili svolto per conto di G.A.I.A. S.p.A., precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni. Detta polizza assicurativa deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti della stazione appaltante a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod. civ.

L'appaltatore si obbliga altresì a trasmettere alla stazione appaltante la propria polizza a copertura della responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro (RCO) ed a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotare il personale stesso di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia, e in tutte le occasioni ove eventualmente ciò fosse richiesto dalla stazione appaltante

#### **ART. 22 - RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA INFORTUNISTICA E SOCIALE TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUZIONE DEI LAVORATORI**

A richiesta della stazione appaltante, l'appaltatore dovrà produrre tutti i dati relativi ai dipendenti impegnati nella fornitura, con l'esibizione dei libri matricola, lettere di assunzione e quant'altro.



## CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROCEDURA n. 01/12

Cod. Identificativo  
CIG 3841757E27

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente capitolato, l'appaltatore è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del relativo personale.

L'appaltatore è obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche ai soci, una retribuzione non inferiore a quella risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, applicabile alla categoria nella località in cui si svolge la fornitura, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'appaltatore è altresì obbligata ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società cooperativa, anche nel rapporto con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sociale.

L'appaltatore è responsabile verso la stazione appaltante dell'osservanza delle suaccennate norme da osservare anche da parte degli eventuali subappaltatori, verso i rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini le clausole del subappalto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull'osservanza delle suddette prescrizioni da parte dell'appaltatore riservandosi, nel caso di inosservanza delle stesse, di procedere all'immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto di richiedere i danni derivanti dall'inadempienza.

L'appaltatore è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato; si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro.

L'appaltatore prima dell'inizio della fornitura, presa visione delle strutture e delle condizioni degli impianti di trattamento/smaltimento, nonché dei documenti di valutazione del rischio di G.A.I.A. S.p.A., dovrà presentare la propria valutazione dei rischi ed il proprio piano di sicurezza, coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi a cui sono esposti i propri dipendenti, dando altresì a G.A.I.A. S.p.A. tutte le informazioni sulle modalità delle operazioni di propria competenza al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'appalto.

A tale scopo sarà obbligo per G.A.I.A. S.p.A. fornire all'appaltatore la propria valutazione dei rischi relativa agli impianti interessati.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dal servizio ispettivo della direzione provinciale di lavoro o di altro Ente a ciò competente, la stazione appaltante medesima comunicherà all'appaltatore e, se del caso, anche all'Ente suddetto, l'inadempienza e procederà ad una detrazione fino all'80% dell'importo contrattuale, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio è stato ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il rimborso all'appaltatore delle somme trattenute non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti a mezzo di certificazione dell'Ente competente o di altra documentazione presentata dalla ditta e ritenuta probante a giudizio insindacabile della stazione appaltante.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezioni di sorta, né ha titolo a risarcimento danni.

Ai fini di ottemperare alle disposizioni del D.Lgs. 81/08, l'appaltatore si impegna a consegnare prima dell'inizio della fornitura tutta la documentazione richiesta ed a collaborare con GAIA nella stesura del documento unico di valutazione dei rischi per eliminare le possibili interferenze generate dalla fase di trasporto e consegna in impianto.

### **ART. 23 - OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore è tenuto allo svolgimento della fornitura con le modalità previste dal presente Capitolato e sarà responsabile per ogni disservizio o danno che potesse derivare in relazione all'uso dei D.P.I. oggetto dell'appalto.

Lo svolgimento della fornitura dovrà avvenire nel pieno rispetto delle vigenti normative, in particolare quelle legate alla salute ed igiene sul luogo di lavoro quali il D.Lgs. 81/08 nonché le normative di carattere ambientale.

Sono a carico dell'appaltatore ogni imposta o tassa, esistente al momento dell'offerta o sopravvenuta in seguito, relativamente alla fornitura oggetto della gara, esclusa l'I.V.A. che è a carico della stazione appaltante.



## CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROCEDURA n. 01/12

Cod. Identificativo  
CIG 3841757E27

Inoltre, è a carico dell'appaltatore ogni altro onere, spesa o rischio relativi al trasporto, all'imballo ed al facchinaggio.

Le spese per eventuali perizie, che nel corso della fornitura GAIA SpA intendesse far eseguire per la verifica della rispondenza del prodotto fornito alla qualità ed alle caratteristiche contrattuali, saranno a carico della Ditta qualora non ne venisse riscontrata la rispondenza.

L'appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, l'appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Ente committente, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

\*\*\*\*\*